

SOLIDARMONDO per la cooperazione internazionale ODV

STATUTO

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, con durata illimitata, ai sensi del Codice Civile e del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, una associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione: **SOLIDARMONDO** per la cooperazione internazionale ODV, di seguito denominata "SOLIDARMONDO".

La sede legale di "SOLIDARMONDO" è nel Comune di **REMANZACCO** (Ud) - Via Moimacco, 21; "SOLIDARMONDO" può costituire sedi operative in Italia o all'estero. L'eventuale cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

L'associazione è fondata su principi democratici, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai valori di carità e solidarietà propri di San Luigi Scrosoppi.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

"SOLIDARMONDO" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi in ambito nazionale ed internazionale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività:

1. Restituire alle categorie umane più deboli la dignità dovuta, garantendo pari opportunità di vita senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
2. Sensibilizzare ai grandi problemi della fame, della sete, del sottosviluppo, della povertà ed emarginazione, in Italia e nel mondo;
3. Svolgere attività di cooperazione in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, mirate al miglioramento delle condizioni socio-sanitarie locali, dell'alimentazione dell'infanzia, della prevenzione di malattie trasmissibili. Queste attività, salvo urgenze o situazioni particolari, sono a sostegno delle missioni delle Suore della Provvidenza, in Italia e nel mondo.
4. Promuovere una cultura della pace e della solidarietà, incoraggiando al contempo nuovi stili di vita che mirino alla sobrietà;
5. Offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari e invio degli stessi nelle Missioni nell'ambito di programmi di cooperazione.

Le azioni svolte dall'associazione integrano attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare rientrano tra quelle previste dalle seguenti lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e succ. modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e succ. modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

“SOLIDARMONDO” può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

“SOLIDARMONDO” può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore - anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al limite stabilito dalla Legge (co. 1, art. 32 CTS).

Possono aderire a “SOLIDARMONDO” persone fisiche, e/o altre ODV iscritte nei registri del Terzo Settore, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze; possono altresì aderire all’associazione altri enti del Terzo Settore diversi dalle ODV, nel limite massimo del 50% delle ODV associate a “SOLIDARMONDO”(co.2 art. 32 CTS).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; nel caso di ETS dovrà indicare i dati del referente o del Presidente e tutte le indicazioni relative all’associazione, corredate da statuto e atto costitutivo,
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, la Carta dei Principi e altri eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, entro 30 giorni, a cura dell’organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal succ. art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno **diritto** di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività di "SOLIDARMONDO" e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse da "SOLIDARMONDO";
- concorrere all'elaborazione ad approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi presso la sede dell'associazione con orari preventivamente concordati ed in presenza di un membro dell'Organo amministrativo.

Gli associati hanno **l'obbligo** di:

- rispettare il presente statuto e la Carta dei Principi e altri eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare annualmente la quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno; l'ammontare della quota sociale verrà decisa dall'assemblea. Per i nuovi associati questa verrà versata all'atto dell'ammissione;
- tra gli associati vige una uniforme disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

- L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, della Carta dei Principi o degli altri regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità a "SOLIDARMONDO" o per svolgimento di attività incompatibili, può essere escluso da "SOLIDARMONDO" mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- La deliberazione di esclusione dovrà essere motivata e comunicata adeguatamente (tramite posta elettronica o raccomandata) all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- L'associato può sempre recedere dall'associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione.
- La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 60 giorni prima.

I diritti di partecipazione a "SOLIDARMONDO" non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea
- L'Organo di amministrazione
- Il Presidente
- L'Organo di controllo

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Nessuna decisione presa dagli organi di "SOLIDARMONDO" può essere in contrasto con quanto disciplinato dalla Carta dei Principi.

Art. 7 (Assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto al seguente numero di voti (Art. 2373 del C.C.):

associato persona fisica, 1 voto;
associato ETS, 3 voti (co.2 art. 24 CTS).

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta; può intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. (co. 4 art. 24 CTS)

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 1 associato. (art. 24 co. 3, CTS)

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno e spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo email risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il 30 aprile.

L'assemblea viene inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva la Carta dei Principi ed ogni successiva modifica presentata dall'Organo di amministrazione;
- l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega;
- l'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto;
- per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà di "SOLIDARMONDO" o ad essa affidati;
- deliberare su apertura o chiusura di sedi operative in Italia o all'estero.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9 membri, nominati dall'assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

E' convocato dal Presidente, perlomeno due volte all'anno, e ogni volta che lo richiedano almeno 1/3 dei membri dell'Organo stesso.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri per decesso, dimissioni, ecc., si prevede che agli amministratori cessati subentrino i primi risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina, registrati su apposita lista. Rimarranno in carica fino alle successive votazioni per il rinnovo dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente "SOLIDARMONDO" - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Gli amministratori, una volta eletti dall'assemblea, nominano tra i propri componenti, a maggioranza di voti, il Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Alla scadenza del mandato, l'Organo di amministrazione ed il Presidente restano in carica fino alla prima assemblea utile per le nuove elezioni.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla direttiva di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I Componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11
(Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge (vedi anche art. 31 Cts), "SOLIDARMONDO" deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio di "SOLIDARMONDO" - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, "SOLIDARMONDO" ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14
(Risorse economiche)

"SOLIDARMONDO" può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, "SOLIDARMONDO" può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15
(Bilancio di esercizio)

"SOLIDARMONDO" deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo di gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato, a cura dell'Organo di amministrazione, presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

“SOLIDARMONDO” deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 17
(Libri)

“SOLIDARMONDO” deve tenere i seguenti libri:

- Carta dei Principi, redatta dall’Organo amministrativo ed approvata dall’assemblea, è il documento ufficiale che racchiude i valori basilari a cui si richiama l’operato dei soci e dei volontari di “SOLIDARMONDO”.
- Libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dall’art. 4 del presente statuto (diritti degli associati).

Art. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite di “SOLIDARMONDO”, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con “SOLIDARMONDO”.

Art. 19
(Lavoratori)

“SOLIDARMONDO” può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l’attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra gli associati.

Art. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto in data 12 novembre 2022.

Presidente: Roberto Tosolini



Segretaria: Sr. Fatima Mendes

